

Non designabilità di donne magistrato con prole inferiore ai tre anni quali componenti la Commissione per gli esami di Avvocato.

(Risposta a quesito del 4 febbraio 2010)

«Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 4 febbraio 2010, ha adottato la seguente delibera:

- letto il quesito pervenuto in data 2 dicembre 2009, con il quale la dott.ssa ..., giudice presso il Tribunale di ..., a seguito della designazione a componente titolare della Commissione per gli esami di Avvocato, intervenuta sebbene la stessa sia madre di due bambine di età inferiore ai tre anni, chiede se mantenga attualità la deliberazione assunta dal C.S.M. lo scorso 16 marzo 2006 in tema di nomina dei magistrati componenti la Commissione per gli esami di Avvocato;
- letto il parere espresso dal Comitato Pari Opportunità nella seduta del 17 dicembre 2009;
- rilevato che, con precedente delibera del 16 marzo 2006, recependo il parere espresso il 14 febbraio 2006 dal Comitato pari Opportunità, il C.S.M. ha stabilito che i magistrati con prole inferiore ai tre anni debbono essere sollevati dall'incarico in oggetto, “al fine di ridurre al minimo le difficoltà tipiche della lavoratrice madre”;
- ritenuto che la posizione assunta con la delibera del 16 marzo 2006 dal Consiglio superiore della magistratura mantiene piena attualità e non deve essere mutata, atteso che il quadro normativo ivi delineato è rimasto sostanzialmente invariato e che le disposizioni ivi richiamate della circolare per la formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per il biennio 2006/2007 sono state riproposte nell'omologa circolare per il triennio 2009/2011;

delibera

di rispondere al quesito nel senso che, come già stabilito nella delibera del C.S.M. 16 marzo 2006, le donne magistrato con prole inferiore ai tre anni non possono essere designate componenti della Commissione per gli esami di Avvocato.».